



COMUNE DI LUCOLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 del Reg. data 22-06-2021	OGGETTO: Validazione PEF e approvazione tariffe Tari 2021
-------------------------------------	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventidue** del mese di **giugno** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze del Comune di Lucoli, si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione in **Prima** convocazione in seduta .

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Cirella Giovanni	Presente
Colafarina Angela	Presente
Chiappini Valter	Presente
Fiorenza Arianna	Presente
Iannini Marcello	Presente
Bernabeo Roberto	Presente
De Felicis Simonetta	Presente
Benedetti Samantha	Presente
Brasca Antonietta	Presente
Pietrogiacomo Claudio	Presente
Properzi Antonella	Presente

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Assume la Presidenza il Sindaco Valter Chiappini;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Vicesegretario Domenica Di Iorio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."
- **il comma 654** ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...
- **il comma 655** ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla

gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 23.07.2020 il quale, all'articolo 15, demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale;

Visti quindi,

- l'art. l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...” (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

- la deliberazione n. 493/2020 del 24 novembre 2020 di Arera "Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";

Preso atto che:

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore;
- dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte dal Comune di Lucoli;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Preso quindi atto che ai sensi dell'art. 6.3 dell'Al. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA il Comune di Lucoli quale ente territorialmente competente, provvede alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (**Contenuti minimi del PEF**) e 19 (**Modalità di aggiornamento del PEF**) MTR;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico il **comma 653**, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato e lo scostamento è determinato da una puntuale applicazione dei costi;

Visto l'articolo 26 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito alle seguenti agevolazioni:

- esenzione Tari per chiusure e riduzione attività connessa alla pandemia covid- 19 per l'intero anno 2021 per i seguenti esercizi commerciali (bar, alberghi e ristoranti);

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI o, in alternativa, finanziate a carico del bilancio attraverso specifiche autorizzazioni di spesa;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (All. A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dal Comune di Lucoli, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2021 di € 279.035,93 così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	€ 62.566,39
<i>COSTI VARIABILI</i>	€ 216.469,54

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

Dato atto che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- 2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita come segue:
87,92 % a carico delle utenze domestiche;
12,08 % a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021, di cui alla Tabella relativa alle utenze domestiche e alla Tabella relativa alle utenze non domestiche.

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021, dopo la relativa riclassificazione e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;

Considerato che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la Legge di stabilità 2014 come modificata ai sensi del D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e dall'art. 1 del D.L. 88/2014 ha previsto che la riscossione della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate con scadenze di pagamento individuate dal Comune (Art. 33 del vigente Regolamento TARI);

Dato atto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la riscossione della TARI 2021:

1 ^a rata scadenza	31 agosto 2021
------------------------------	----------------

2 ^a rata scadenza	30 novembre 2021
3 ^a rata e pagamento unica soluzione	28 febbraio 2022

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...";
- l'articolo 174 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: "*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*";

Visto l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1."

Visto l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: "*4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000.*"

Visto l'art. 3, c. 2, D.L. 30 aprile 2021, n. 56 che dispone: "*2. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto*

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 maggio 2021. Fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000."

Visto il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto "Decreto Sostegni") il quale stabilisce, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021.

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle finanze prot. 5343 in data 6 aprile 2012 con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismo.gov.it;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49 e 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa resi dal Responsabile dell'Area Finanziaria

Discussione. Il Sindaco invita il Responsabile dell'Area Finanziaria, presente in Aula, a relazionare.

La Consigliera Benedetti chiede chiarimenti sui costi del PEF.

La Consigliera De Felicis riferisce la necessità di rivedere anche la convenzione rifiuti.

Interviene la Consigliera Fiorenza che chiarisce che continuamente gli amministratori intervengono a definire gli obiettivi gestionali.

La Consigliera De Felicis chiede inoltre quale sia la destinazione del fondo per la rinuncia al gettone di presenza.

Il Sindaco informa l'Aula che parte di quelle risorse – in particolare quelle riferibili alla rinuncia della metà dell'indennità di funzione del Sindaco – sono state utilizzate per una pubblicazione divulgativa a scopi di promozione turistica sulla rivista Tesori d'Abruzzo.

La Consigliera De Felicis esprime un giudizio favorevole sulle iniziative di promozione turistica ed a proposito sollecita l'Amministrazione ad essere maggiormente presente sul tema del recupero delle Chiese danneggiate dal sisma.

Il Sindaco informa che il Consigliere Pietrogiacomo è in continuo contatto con la Soprintendenza che, tuttavia, ha una propria programmazione del lavoro da svolgere.

Chiusa la discussione, il Consiglio

Con voti:

Favorevoli: 8

Astenuti: 0

Contrari: 3 (De Felicis, Brasca, Benedetti)

DELIBERA

- a) **di validare per l'anno 2021** il Piano Economico Finanziario così come redatto congiuntamente all'Ente Gestore e corredato della dichiarazione di veridicità dei dati, della relazione di accompagnamento dell'Ente Gestore (A.T.I. Formula Ambiente) e della Relazione redatta dall'Ente Territorialmente Competente (Comune di Lucoli);
- b) **di approvare per l'anno 2021**, visto il Piano Economico Finanziario con i relativi allegati, così come validato dall'ETC a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento **(All. A)** quali parti integranti e sostanziali, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;
- b) di stabilire, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento TARI, le seguenti agevolazioni:
 - esenzione Tari per chiusure e riduzione attività connessa alla pandemia covid- 19 per l'intero anno 2021 per i seguenti esercizi commerciali (bar, alberghi e ristoranti) per un ammontare di € 21.980,17 che verrà finanziato con l'importo vincolato per legge (fondo per l'esercizio per le funzioni fondamentali 2020) dell'avanzo di amministrazione 2020;
- a) di quantificare in € 279.035,93 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui alla lett. a) del deliberato;
- b) di trasmettere la presente deliberazione unitamente a tutti gli allegati all'Arera entro i termini stabiliti dall'Autorità;
- c) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 entro;
- d) di stabilire le seguenti scadenze delle rate per il pagamento della TARI:

1^ rata scadenza	31 agosto 2021
2^ rata scadenza	30 novembre 2021
3^ rata e pagamento unica soluzione	28 febbraio 2022

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente

(F.to Valter Chiappini)

Il Segretario Comunale

(F.to Domenica Di Iorio)

Visto, si è espresso parere Favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile di Area

F.to Di Iorio Domenica

Visto, si è espresso parere Favorevole, in ordine alla regolarità contabile della proposta del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. – D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to Di Iorio Domenica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, all'albo pretorio *on-line*, con il n. 388, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lucoli, 12-07-2021

II COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
(Maria Elena Camorchia)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs n. 267/2000.

Lucoli, 12-07-2021

Il Segretario Comunale
F.to GAETANO PIETROPAOLO

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

SI CERTIFICA

Che la presente copia è conforme all'atto originale esistente presso questo ufficio.

Lucoli, 12-07-2021

Il Segretario Comunale
F.to GAETANO PIETROPAOLO

COMUNE DI LUCOLI
Provincia di L'Aquila

***PIANO FINANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI***

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il ***piano finanziario***, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

Il presente Piano Tariffario è stato elaborato tenendo conto delle direttive inserite nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 e 444.

PREVISIONE DEI COSTI ANNO 2021

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come previsto dalla Delibera ARERA 443/2019, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti			
CG Costi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	0,00 €
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	24.941,74 €
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	27.253,79 €
	CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	132.151,00 €
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	27.949,89 €
CC Costi comuni	CARC Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)		5.510,52 €
	CGG Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)		28.166,78 €
	CCD Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)		0,00 €
	COaI Altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)		0,00 €
CK Costi d'uso del capitale	Amm Ammortamenti		13.116,00 €
	Acc Accantonamento		0,00 €
	- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche		0,00 €
	- di cui per crediti		0,00 €
	- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento		0,00 €
	- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie		0,00 €
R Remunerazione del capitale		5.016,00 €	
Rlic Remunerazione delle immobilizzazioni in corso		0,00 €	
COI Costi di natura previsionale destinati al miglioramento di qualità	COI tv Costi operati incentivanti variabili		0,00 €
	COI tf Costi operati incentivanti fissi		0,00 €

Piano finanziario TARI

AR Proventi e ricavi	AR Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti		465,00 €
	AR _{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI		12.525,00 €
	fattore sharing b	0,60	fattore sharing w 0,40
	b(AR) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing		279,00 €
	b(1+w)AR _{CONAI} Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing		10.521,00 €
RC Conguagli	RC _{TV} Componente a conguaglio relativa ai costi variabili		0,00 €
	RC _{TF} Componente a conguaglio relativa ai costi fissi		15.858,00 €
	coefficiente gradualità y	0,10	rateizzazione r 1
	(1+y)RC _{TV} /r Componente a conguaglio relativa ai costi variabili dopo sharing		0,00 €
	(1+y)RC _{TF} /r Componente a conguaglio relativa ai costi fissi dopo sharing		1.585,80 €
Oneri relativi all'IVA e altre imposte	Oneri variabili		25.033,68 €
	Oneri fissi		5.876,14 €
Ulteriori componenti ex deliberazioni 238/2020 e 493/2020	Costi variabili		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art.107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TV}		0,00 €
	- scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV}		0,00 €
	- oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV}		0,00 €
	- rata annuale RCNDTV RCNDTV/r		0,00 €
	- quota variabile conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		-6.942,18 €
	- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TV,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ >1)		-6.942,18 €
	Costi fissi		
	- rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107 c.5 d.l.18/20 RCU _{TF}		0,00 €
	- scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF}		0,00 €
- quota fissa conguagli residui determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021		4.196,46 €	
- di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TF,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ >1)		4.196,46 €	
Voci libere per costi fissi:	Rettifica costi fissi (22%) €	-901,31 €	Voce libera 2 € 0,00 €
	Voce libera 3 €	0,00 €	
Voci libere per costi variabili:	Rettifica costi variabili (78%) €	-3.118,38 €	Voce libera 5 € 0,00 €
	Voce libera 6 €	0,00 €	

Piano finanziario TARI

Detrazioni	Df detrazioni di cui al comma 1.4 delibera n.2/RIF/2020	0,00 €
Limiti di crescita	p Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	1,60%
	Tva-1 Costi totali anno precedente	0,00 €
Costi fissi effettivi		62.566,39 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente		0,00 €
TF - Totale costi fissi	$\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+COal+Amm+Acc+R+COltf+(1+y)RCtf/r-Df+Cd2019f$	62.566,39 €
Costi variabili effettivi		216.469,54 €
Riclassificazione Arera per vincolo su costi variabili anno precedente		0,00 €
TV - Totale costi variabili	$\Sigma TV = CRT+CTS+CTR+CRD+COltv-b(AR)-b(1+w)ARConal+(1+y)RCtv/r+Cd2019v$	216.469,54 €
Costi totali	$\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	279.035,93 €

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 245.328,39	% costi fissi utenze domestiche	87,92%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 87,92\%$	€ 55.008,37
		% costi variabili utenze domestiche	87,92%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 87,92\%$	€ 190.320,02
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 33.707,54	% costi fissi utenze non domestiche	12,08%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 12,08\%$	€ 7.558,02
		% costi variabili utenze non domestiche	12,08%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 12,08\%$	€ 26.149,52

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli TARI per il 2021 è la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 245.328,39	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 55.008,37
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 190.320,02

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 33.707,54	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 7.558,02
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 26.149,52

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	29.981,55	0,75	399,10	1,00	0,318522	59,712362
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	32.384,20	0,88	437,83	1,60	0,373733	95,539780
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	57.689,75	1,00	929,28	1,80	0,424697	107,482253
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	13.320,84	1,08	142,06	1,50	0,458672	89,568544
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	741,00	1,11	6,00	3,60	0,471413	214,964506
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	606,00	1,10	8,00	4,10	0,467166	244,820687
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-14	76,00	1,00	1,00	1,80	0,424697	107,482253
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-falegnamerie - officine - etc	118,00	0,61	1,00	1,12	0,261613	66,877846
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-3	680,00	1,00	6,00	1,80	0,424697	107,482253
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-5	52,00	0,88	1,00	1,60	0,373733	95,539780
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-inagibilita' sismica	0,00	0,75	0,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-inagibilita' sismica	35,00	1,00	2,00	1,80	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-idraulici elettricisti, etc	110,00	0,79	1,00	1,44	0,336360	85,985802
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-8	0,00	1,00	1,00	1,80	0,424697	107,482253
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-sisma 2009 - edificio inagibile	6.404,00	0,75	95,00	1,00	0,000000	0,000000
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-sisma 2009 - edificio inagibile	4.530,00	0,88	69,00	1,60	0,000000	0,000000
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-sisma 2009 -	48.840,00	1,00	914,00	1,80	0,000000	0,000000

Piano finanziario TARI

	edificio inagibile						
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-sisma 2009 - edificio inagibile	1.717,00	1,08	31,00	1,50	0,000000	0,000000
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-sisma 2009 - edificio inagibile	239,00	1,10	4,00	4,10	0,000000	0,000000
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-immobile parzialmente agibile	8,00	0,88	0,00	1,60	0,373733	95,539780
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-immobile parzialmente agibile	42,00	1,00	1,00	1,80	0,424697	107,482253
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-14	589,00	0,75	8,00	1,00	0,318522	59,712362
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-14	1.133,00	0,88	22,00	1,60	0,373733	95,539780
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-14	1.728,00	1,00	40,00	1,80	0,424697	107,482253
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-14	148,00	1,08	3,00	1,50	0,458672	89,568544
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-14	34,00	1,11	0,00	3,60	0,471413	214,964506
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-14	80,00	1,10	1,00	4,10	0,467166	244,820687
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-agibile dal.....vedi data	16,00	0,88	0,00	1,60	0,373733	95,539780
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-16	18,00	0,75	0,00	1,00	0,318522	59,712362
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-18	112,00	0,88	0,00	1,60	0,373733	95,539780
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-immobile non ultimato	35,00	1,00	1,00	1,80	0,000000	0,000000
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-20	24,00	0,88	0,00	1,60	0,373733	95,539780
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-20	39,00	1,00	1,00	1,80	0,424697	107,482253
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-20	159,00	1,08	1,00	1,50	0,458672	89,568544
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-SOLO PERTINENZA	82,00	0,88	2,00	1,60	0,373733	0,000000
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-SOLO PERTINENZA	81,00	1,00	2,00	1,80	0,424697	0,000000

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	195,00	0,78	4,30	0,864204	1,229426
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	81,00	0,85	5,00	0,941761	1,429566
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	12,00	0,65	4,55	0,720170	1,300905
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	0,00	0,50	7,00	0,553977	2,001392
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	0,42	5,00	0,465340	1,429566
2 .8	UFFICI,AGENZIE	113,00	1,57	13,00	1,739488	3,716872
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	37,00	1,40	13,34	1,551135	3,814082
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	432,00	0,80	11,00	0,886363	3,145045
2 .15	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	81,00	0,60	9,40	0,664772	2,687584
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	2,77	40,00	3,069032	11,436529
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	0,00	2,19	30,00	2,426419	8,577397
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	111,00	1,80	20,00	1,994317	5,718264
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	105,00	2,00	26,55	2,215908	7,590996
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-Emergenza Covid 19	6.396,00	0,50	7,00	0,553977	2,001392
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-Emergenza Covid 19	307,00	0,42	5,00	0,465340	1,429566
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE- Emergenza Covid 19	381,00	2,77	40,00	3,069032	11,436529
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA-Emergenza Covid 19	511,00	2,19	30,00	2,426419	8,577397
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-falegnameerie - o	104,00	0,56	7,70	0,620454	2,201532
2 .8	UFFICI,AGENZIE-sisma 2009 - edificio inagibile	217,00	1,57	13,00	0,000000	0,000000
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-sospesa in ristrutturazione-E	100,00	2,77	40,00	0,000000	0,000000

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add. prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza Incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	52	37.561,50	0,00	37.561,50	1.878,08	34.050,88	-3.510,62	-10,87%	1.702,54	-175,54
1.2-Usò domestico-Due componenti	49	52.729,39	0,00	52.729,39	2.636,47	56.884,54	4.155,15	7,01%	2.844,23	207,76
1.3-Usò domestico-Tre componenti	42	123.680,28	0,00	123.680,28	6.184,01	130.877,30	7.197,02	4,90%	6.543,87	359,86
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	58	18.462,44	0,00	18.462,44	923,12	19.333,28	870,84	5,28%	966,66	43,54
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	48	1.244,57	0,00	1.244,57	62,23	1.655,10	410,53	31,79%	82,76	20,53
1.6-Usò domestico-Sei o più componenti	66	1.744,30	0,00	1.744,30	87,22	2.523,85	779,55	41,31%	126,19	38,97
2.1-Usò non domestico-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	97	580,41	0,00	580,41	29,02	408,26	-172,15	-31,31%	20,41	-8,61
2.2-Usò non domestico-Campeggi, distributori carburanti	81	211,49	0,00	211,49	10,57	192,07	-19,42	-9,18%	9,60	-0,97
2.4-Usò non domestico-Esposizioni, autosaloni	12	46,09	0,00	46,09	2,30	24,25	-21,84	-47,38%	1,21	-1,09
2.5-Usò non domestico-Alberghi con ristorazione	639	15.553,13	0,00	15.553,13	777,66	3.543,25	-12.009,88	-77,21%	177,16	-600,50
2.6-Usò non domestico-Alberghi senza ristorazione	307	628,56	0,00	628,56	31,43	142,86	-485,70	-77,27%	7,14	-24,29
2.8-Usò non domestico-Uffici, agenzie	41	803,81	0,00	803,81	40,19	616,56	-187,25	-30,43%	30,83	-9,36
2.11-Usò non domestico-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	18	281,97	0,00	281,97	14,10	198,52	-83,45	-29,59%	9,93	-4,17
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botte, fiale, name idra	67	1.996,50	0,00	1.996,50	99,83	2.035,07	38,57	-6,31%	101,75	1,92
2.15-Usò non domestico-Attività artigianali di produzione beni specifici	81	251,16	0,00	251,16	12,56	271,54	20,38	8,11%	13,58	1,02
2.16-Usò non domestico-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	120	5.089,65	0,00	5.089,65	254,48	1.169,31	-3.920,34	-5,68%	58,47	-196,01
2.17-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	73	5.393,44	0,00	5.393,44	269,67	1.239,90	-4.153,54	-77,01%	62,00	-207,67
2.18-Usò non domestico-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	37	797,19	0,00	797,19	39,86	856,08	58,89	7,38%	42,80	2,94
2.19-Usò non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	35	1.034,67	0,00	1.034,67	51,73	1.029,72	-4,95	-0,47%	51,49	-0,24
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati, sospesi, ...)	0	2.381,92	0,00	2.381,92	119,10	0,00	-2.381,92	0,00%	0,00	-119,10
TOTALI	0	270.472,47	0,00	270.472,47	13.523,63	257.052,34	-13.420,13	0,00%	12.852,62	-671,01